



SENT. 149/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 58883** del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato
e difeso dall'avv. Antonio Salvia elettivamente domiciliato n Roma alla
via Valadier n. 53 presso lo studio dell'avv. Roberto Allegra (pec:
robertoallegra@ordineavvocatiroma.org) e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (salvia.antonio@cert.ordneavvocatipotenza.it) .

(Appellante)

contro:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del
personale e delle risorse - Servizio della previdenza- Settore

	2	SENT. 149/2024
	amministrativo sanitario del personale di polizia penitenziaria, in	
	persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in	
	Roma largo Luigi Daga, n. 2.	
	(Appellato- non costituito)	
	Avverso:	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n.	
	303/2020, depositata il 2 luglio 2020 e non notificata.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi , nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Ida Contino, l'avv.	
	Massimo Silvestri in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio Salvia	
	per l'appellante.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 303/2020, la Sezione giurisdizionale per la	
	regione Campania dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei	
	conti nel ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto al riconoscimento	
	della dipendenza della causa di servizio dell'infermità <i>"Esiti di ictus</i>	
	<i>cerebri residua para-emiparesi a dx con modica ipertrigliceridemia"</i> .	
	A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva rilevando che il	
	ricorrente, in servizio al momento della proposizione del ricorso, aveva	
	presentato domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento	
	della dipendenza da servizio ai soli fini dell'ottenimento dell'equo	
	indennizzo, senza, dunque, fare alcun riferimento a benefici	
	pensionistici. Secondo il giudice territoriale, dunque, dalla	
	formulazione dell'istanza, non emergeva alcun nesso teleologico con	

il trattamento pensionistico privilegiato, come richiesto dalla Cassazione (SSUU n. 4325/2014) ai fini del radicamento della giurisdizione di Corte dei conti.

A ciò ha aggiunto che, in assenza di specifica domanda amministrativa di trattamento pensionistico privilegiato, di per sé rilevante quale causa d'inammissibilità del ricorso, sarebbe stato comunque impossibilitato a rendere una pronuncia anticipatoria di effetti collegati a un procedimento amministrativo che lo stesso interessato non ha ancora avviato e su cui l'amministrazione non si è ancora pronunciata (citava le sentenze della Sez. giur. Lazio n. 311/2013 e 1150/2010).

2. Si è gravato d'appello il sig. OMISSIS con il patrocinio dell'avv. Antonio Salvia, opponendo i seguenti motivi di gravame:

“Violazione dell’art. 13 R.D. 12 Luglio 1934 n. 1214. Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Natura pensionistica della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità. Sussistenza dell’interesse al ricorso. Violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b d.lgs. n. 174/2016. Ammissibilità della domanda per sussistenza di una previa istanza amministrativa e di un provvedimento definitivo di rigetto. Travisamento dei fatti di causa. Erroneità e ingiustizia della decisione.”

L'appellante, in primo luogo, ha evidenziato che la statuizione gravata sovrappone due distinti profili: la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e l'inammissibilità della domanda per mancanza della domanda amministrativa.

Riguardo al primo profilo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la propria competenza cognitiva in ragione del contenuto della domanda amministrativa e non del *petitum* sostanziale della domanda giudiziale. Secondo l'assunto difensivo, infatti, con il ricorso in esame è stata proposta una domanda di mero accertamento della dipendenza dal servizio al fine di ottenere successivamente il trattamento pensionistico. Sicchè, per consolidata giurisprudenza, richiamata nell'atto di appello, vi è la giurisdizione della Corte dei conti oltreché l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale.

Riguardo, invece all'inammissibilità della domanda per mancanza della domanda amministrativa, l'appellante ha controdedotto che il dipendente era ancora in servizio al momento della proposizione del ricorso, sicché non avrebbe potuto presentare alcuna domanda di pensione privilegiata. In ogni caso, vi era sia la domanda amministrativa volta al riconoscimento della causa di servizio che il provvedimento di rigetto, impugnato appunto con il ricorso. Nessuna inammissibilità per violazione dell'art. 153 cgc, pertanto, è configurabile nella fattispecie, anche in ragione della uniforme giurisprudenza che si è sviluppata a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 che ha unificato le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tutto ciò considerato, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, dichiarando che la domanda giudiziale è devoluta alla giurisdizione di questa Corte dei conti ed ammissibile e, per l'effetto riformare la sentenza appellata con rinvio

della causa al primo giudice per l'esame del merito, il tutto con condanna dell'Amministrazione appellata alle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

3. Il Ministero della Giustizia, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, avvenuta in data 26 maggio 2021, del d.f.u. avvenuta in data 16 maggio 2023 e del decreto del 28 settembre 2023 di rinvio della discussione all'udienza del 16 aprile 2024, avvenuta in data 29 settembre 2023, non si è costituito.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Silvestri, per l'appellante, ha insistito affinché il gravame venga accolto.

La causa è, dunque, passata in decisione

DIRITTO

I. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt.93 e 191 c.g.c. in quanto non costituitosi in giudizio nonostante il rituale instaurarsi del contraddittorio processuale.

II. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza giurisdizionale per la regione Campania con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo sul ricorso proposto dall'appellante per ottenere il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle denunciate infermità.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

In primo luogo si rileva che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio precisando, a pag. 8 del ricorso che in ragione dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001 *"il riconoscimento della causa di*

servizio dell'infermità costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo o di trattamento pensionistico privilegiato". Ha pertanto rilevato che proprio in ragione dell'unicità dell'accertamento, il giudizio di dipendenza *"è determinante ai fini del diritto alla pensione privilegiata"*, sicché, sempre secondo il ricorrente, è indubbia è la giurisdizione della Corte dei conti in ragione dell'ordinanza della Cassazione n. 4325/2014 ed indubbio l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria.

Ebbene, quanto puntualizzato in ricorso, induce il Collegio a ritenere che nella fattispecie, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, vi sia la giurisdizione del giudice delle pensioni.

In proposito si premette che la Corte di cassazione già da tempo ha chiarito (cfr. ord. 4325/2014 cit. ,sentt. 1306/2017 5467/2009,12722 del 2005, 152/1999), che la controversia avente a oggetto l'accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, è attribuita alla competenza cognitiva della Corte dei conti. Nello specifico le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui *"è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla*

"materia" (Cass. cfr. la sentenza n. 5467 del 2009; cfr. anche, ex plurimis, le sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005)" (ord. n.4325/2014).

La testè ordinanza, chiarisce, altresì, che non ha alcun rilievo la circostanza che il ricorrente non sia cessato dal lavoro, *"non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario - il riconoscimento della causa di servizio, appunto - per poter successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata"* (ord.n. 4325/2014).

Sussiste dunque la giurisdizione della Corte dei conti nel ricorso giudiziale avente a oggetto il riconoscimento della dipendenza dal servizio come presupposto per il futuro riconoscimento del diritto a pensione.

Invero, il giudice di prime cure non disconosce questa giurisprudenza e tuttavia nella decisione gravata afferma che il ricorrente non ha inteso introdurre alcun contenzioso di rilievo *pensionistico* *" come dimostrato dall'assenza di una domanda amministrativa del beneficio pensionistico , in violazione di quanto previsto dall'art. 153 , c.1 lettera b) d.lgs 174/2016"*.

Ha specificato al riguardo che il provvedimento di rigetto gravato attiene alla richiesta di dipendenza dal servizio finalizzata esclusivamente a ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Ebbene l'argomentazione svolta dal giudice di prime cure non è condivisa da questo Collegio.

La questione, infatti, è stata recentemente affrontata dalle Sezioni

riunite della Corte dei conti chiamate a decidere su una questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con l'ordinanza n. 5 del 20 marzo 2023. Nello specifico è stato chiesto al Supremo consesso contabile di decidere se “ *sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.1 lettera b) cgc un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato a fronte del diniego di riconoscimento oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo quale bene della vita ambito- e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*”.

I giudici della nomofiliachia hanno formulato un principio del tutto condiviso.

E' stato ritenuto, infatti, che quando vi è un provvedimento che abbia esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della lamentata infermità da causa di servizio “*è pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell'azione , nella prospettiva in cui si ritenga indispensabile solo che sussista una relazione tra l'oggetto della controversia e il prodotto dell'attività amministrativa che ne è alla base*”.

E' stato, dunque, affermato che quando la domanda giudiziale attiene alla dipendenza dal servizio, ove in ricorso sia stato prospettato l'interesse a una tale pronuncia per la futura pensione privilegiata, non è necessario che la domanda amministrativa richiesta ex art. 153 comma 1 lett.b) c.g.c.. attenga al diritto a pensione. Hanno

evidenziato altresì che “ *in tale scenario , vi può essere , in concreto e all’attualità l’interesse a contrastare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio ... per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio* ” (Sezioni riunite sentenza 12/2023/QM/PRES, depositata in data 17 agosto 2023).

In definitiva i giudici della nomofiliachia hanno affermato che “*è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*”.

Conclusivamente, considerando che l’appellante ha prospettato in ricorso l’interesse al riconoscimento della dipendenza dal servizio in ragione del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico, considerato gli arresti giurisprudenziali della Cassazione innanzi richiamati nonché le condivise e puntuali considerazioni svolte dal Supremo consesso contabile in sede nomofilattica, questo Collegio giudica fondate le censure sollevate dall’appellante (*in terminis*, di questa Sezione II App. sentt.n.294, n.263, n.117 del 2023).

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l’appello va accolto e, ai

	10	SENT. 149/2024	
	sensi e per gli effetti dell’art. 199, comma 2, c.g.c., gli atti vanno rimessi		
	al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la		
	pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , nei termini di cui in		
	motivazione, accoglie l'appello e per l'effetto, ai sensi dell’art.199,		
	comma 2, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del		
	giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado		
	d'appello.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	Il giudice relatore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	firmato digitalmente	firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06 GIUGNO 2024		
	p. La DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		

	11	SENT. 149/2024	
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma		
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 06 GIUGNO 2024		
	p. La DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le		
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 06 GIUGNO 2024		
	p. La DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		